

## **Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1/12/2009 prot.103778**

Trattato di adesione all'Unione europea di Bulgaria e Romania. Proroga del periodo transitorio di divieto di cabotaggio stradale di merci

Conformemente alle facoltà concesse dal Trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e dal relativo Protocollo e allegati, si informa che con nota del 5 novembre 2009, notificata alla Commissione tramite la Rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea il 10 novembre, l'Italia ha comunicato la propria volontà di prorogare il periodo transitorio di divieto di effettuare operazioni di cabotaggio stradale di merci in territorio italiano per un ulteriore biennio nei confronti dei vettori stabiliti in Bulgaria e Romania.

In ragione di quanto sopra il cabotaggio, **a titolo di reciprocità**, sarà interdetto in Italia ai vettori dei Paesi sopra citati fino al 31 dicembre 2011.

Si comunica quanto sopra ai fini della consueta attività di controllo.

---

---

---

### Si precisa che:

Con una nota del 5 novembre 2009, notificata alla Commissione europea il 10 novembre, l'Italia ha comunicato la propria volontà di prorogare ulteriormente per altri due anni il periodo transitorio di divieto di effettuare operazioni di CABOTAGGIO STRADALE di merci in territorio italiano nei confronti dei vettori stabiliti in **Bulgaria e Romania**.

Com'è noto, il cabotaggio in ambito comunitario è disciplinato dal Regolamento n. 3118/93 del 25 ottobre 1993 *che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro*, pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 279 del 12 novembre 1993.

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, Stati membri dell'Unione europea dal 1° gennaio 2007, nello stesso trattato relativo all'adesione, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005, è stata prevista la possibilità, da parte dei singoli Stati membri ed in regime di reciprocità, di prorogare l'applicazione della normativa relativa al cabotaggio per 3 anni e poi eventualmente per altri 2 anni.

Considerato che il 31 dicembre 2009 sarebbe terminato il periodo della prima proroga di 3 anni dal 1° gennaio 2007, la Repubblica Italiana, con il provvedimento evidenziato nella nota ministeriale e notificato il 10 novembre 2009, ha deciso di utilizzare la possibilità di proroga per ulteriori 2 anni.

Per cui, in condizioni di reciprocità, i vettori della Bulgaria e della Romania non potranno effettuare trasporto di cose in cabotaggio nel territorio italiano fino al 31 dicembre 2011.